



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

*Appuntamenti cronologici del lavoro svolto dalla
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
nel corso del 2012*

dossier n. 10

La presente cronologia è una sintesi delle attività svolte e promosse nel corso del 2012 dalla Conferenza.

Non ha carattere di esaustività. Vuole consegnare agli atti, ad inizio dell'anno, un'agenda del percorso di lavoro compiuto nell'anno passato. Si è ritenuto opportuno segnalare gli incontri e gli appuntamenti di lavoro "politici" e "tecnici" che la Conferenza ha promosso e/o ospitato quale sede di coordinamento a livello nazionale.

Come già per il 2011 sono stati inseriti in calce i documenti – mozioni, ordini del giorno, altro – approvati dalla Conferenza nel corso del 2012.

Roma, gennaio 2013

IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA CONFERENZA

Direttore generale

Paolo Pietrangelo

Affari generali

Roberto Oliva

Affari europei ed internazionali

Costanza Gaeta

Area giuridico-legislativa

Sabina Carulli

Segreteria

Nicoletta Mastro Simone

Rosanna Mercanti

CRONOLOGIA DEGLI APPUNTAMENTI

ANNO 2012

GENNAIO

- **Venerdì 13** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Venerdì 13** – Riunione SOTTOCOMITATO per NORMATTIVA
- **Lunedì 16** – Gruppo di lavoro per la revisione del MANUALE DI DRAFTING
- **Lunedì 23** – Coordinamento dei DIFENSORI CIVICI regionali
- **Giovedì 26** – Esecutivo CORECOM
- **Venerdì 27** – Collegio dei REVISORI DEI CONTI e ASSEMBLEA PLENARIA¹ - ²

FEBBRAIO

- **Mercoledì 15** – AUDIZIONE sul “Quadro finanziario pluriennale UE” presso la V e XIV COMMISSIONE della CAMERA
- **Lunedì 20** – COORDINAMENTO CORECOM
- **Mercoledì 22** – Riunione della COPAFF
- **Lunedì 27** – IL FEDERALISMO ALLA PROVA, Quali Regioni per il rinnovamento del Paese? Presentazione della Ricerca “Dove va il regionalismo”, organizzato con ASTRID, a Bologna

MARZO

- **Giovedì 1°** – Convegno ORDINAMENTO REGIONALE E ORDINAMENTO DELLE COMUNICAZIONI – DISCUSSIONE A PARTIRE DAL VOLUME “Co.Re.Com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale”, a cura di S. Calzolaio e B. Malaisi (EUM, 2011)
- **Giovedì 1° e venerdì 2** – Coordinamento UFFICI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

¹ ORDINE DEL GIORNO “IMU IMPRESE AGRICOLE” – allegato 1

² ORDINE DEL GIORNO “SUPERAMENTO BICAMERALISMO” – alleato 2

- **Venerdì 2** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Lunedì 5** – Coordinamento dei DIFENSORI CIVICI regionali
- **Giovedì 15** – Gruppo di lavoro sulla PRIVACY
- **Venerdì 16** – Comitato tecnico e laboratorio Progetto CAPIRe
- **Martedì 20** – COMITATO PERMANENTE CALRE a Bruxelles
- **Lunedì 26** – Riunione referenti regionali per NORMATTIVA
- **Lunedì 26** – Riunione per sito PARETICO.IT
- **Martedì 27** – Laboratorio UFFICI CERIMONIALI
- **Venerdì 30** – ASSEMBLEA PLENARIA³ - ⁴

APRILE

- **Lunedì 2** – Riunione per RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE 2012
- **Giovedì 12** – Riunione COORDINAMENTO EX-CONSIGLIERI
- **Lunedì 16** – Gruppo di lavoro AFFARI EUROPEI
- **Lunedì 16** – Riunione tecnica per prototipo regionale NORMATTIVA
- **Mercoledì 18** – COORDINAMENTO CORECOM
- **Giovedì 26** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI

MAGGIO

- **Giovedì 3** – Gruppo di lavoro sulla PRIVACY
- **Lunedì 7** – Coordinamento dei DIFENSORI CIVICI regionali
- **Lunedì 7** – Riunione tecnica per prototipo regionale NORMATTIVA
- **Lunedì 14** – ASSEMBLEA PLENARIA
- **Lunedì 14** – Incontro con il SOTTOSEGRETARIO MASSIMO VARI sui CORECOM
- **Mercoledì 16** – COORDINAMENTO CORECOM

³ ORDINE DEL GIORNO “IMU-ATER” – allegato 3

⁴ ORDINE DEL GIORNO “RIPRENDIAMOCI RAI” – allegato 4

- **Venerdì 18** – Gruppo di lavoro REFERENTI COMUNICAZIONE
- **Venerdì 18** – Gruppo di lavoro CALRE SULL'EQUILIBRIO TRA AREE URBANE E RURALI a Perugia⁵
- **Giovedì 24 e venerdì 25** – Laboratorio PROGETTO CAPIRE
- **Lunedì 28** – ASSEMBLEA PLENARIA
- **Giovedì 31** – COMITATO PERMANENTE CALRE a Innsbruck

GIUGNO

- **Lunedì 4** – Gruppo di lavoro sul GIUSTO COSTO a Torino
- **Mercoledì 6** – Gruppo di lavoro sulla PRIVACY
- **Mercoledì 6** – Riunione tecnica per prototipo regionale NORMATTIVA
- **Mercoledì** – Riunione per sito PARETICO.IT
- **Sabato 9** – ASSEMBLEA PLENARIA a Palermo
- **Sabato 9** – SISMA IN EMILIA-ROMAGNA – contributi delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome⁶
- **Lunedì 11** – Seminario LE AUTONOMIE DELLA REPUBBLICA: LA REALIZZAZIONE CONCRETA in collaborazione con il CNR
- **Mercoledì 13** – Riunione per sito PARETICO.IT
- **Venerdì 15** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Lunedì 18** – COORDINAMENTO CORECOM
- **Lunedì 25** – Riunione SOTTOCOMITATO NORMATTIVA
- **Martedì 26** – Gruppo di lavoro sulla PRIVACY
- **Martedì 26** – Riunione per sito PARETICO.IT
- **Giovedì 28** – Riunione della COPAFF

⁵ DOCUMENTO CALRE SU “RIFORMA PAC” – allegato 5

⁶ DELIBERA – allegato 6

LUGLIO

- **da lunedì 9 a venerdì 13** – Corso di Alta Formazione 2012 per le Regioni e le Province autonome italiane GOVERNI E PARLAMENTI REGIONALI NEL PROCESSO DECISIONALE DELL'UNIONE EUROPEA
- **Venerdì 13** – COMITATO PERMANENTE CALRE a Cardiff
- **Lunedì 16** – ASSEMBLEA PLENARIA a Perugia⁷
- **Martedì 17** – Riunione per sito PARETICO.IT
- **Giovedì 26** – Riunione tecnica per prototipo regionale NORMATTIVA
- **Giovedì 26 e venerdì 27** – Coordinamento UFFICI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

AGOSTO

- **Venerdì 3** – ASSEMBLEA PLENARIA⁸

SETTEMBRE

- **Giovedì 13** – Gruppo di lavoro sulla PRIVACY
- **Giovedì 13** – Riunione della COPAFF
- **Giovedì 13 e venerdì 14** – Coordinamento UFFICI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
- **Giovedì 14** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Lunedì 17** – Coordinamento dei DIFENSORI CIVICI regionali
- **Lunedì 17** – Riunione al MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI su banca dati del Consiglio UE, EXTRANET – L
- **Giovedì 20** – ASSEMBLEA PLENARIA⁹ - ¹⁰ - ¹¹
- **Martedì 25** – COORDINAMENTO CORECOM

⁷ ORDINE DEL GIORNO “SPENDING REVIEW” – allegato 7

⁸ ORDINE DEL GIORNO “DL 95/2012” – allegato 8

⁹ ORDINE DEL GIORNO “PROSPEZIONE GEOLOGICHE” – allegato 9

¹⁰ ORDINE DEL GIORNO “MEMBRI CONSIGLIO D'EUROPA” – allegato 10

¹¹ ORDINE DEL GIORNO “PARLAMENTO EUROPEO” – allegato 11

- **Giovedì 27** – COMITATO DI COORDINAMENTO¹²
- **Giovedì 27** – Sessione europea dell’OLI (Osservatorio Legislativo Interregionale)
- **Venerdì 28** - COMITATO PARITETICO SENATO-CAMERA-CONFERENZA

OTTOBRE

- **Lunedì 8** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Mercoledì 10** – Gruppo di lavoro responsabili delle BIBLIOTECHE
- **Mercoledì 10** – ASSEMBLEA PLENARIA straordinaria
- **Mercoledì 10** – ASSEMBLEA CONGIUNTA CONFERENZE¹³
- **Giovedì 11** – ASSEMBLEA PLENARIA a Bolzano
- **Venerdì 12** – Gruppo di lavoro CALRE su UGUAGLIANZA DI GENERE E LE PARI OPPORTUNITÀ a Bolzano
- **Lunedì 15** – Riunione della COPAFF
- **Martedì 16 e mercoledì 17** – Corso di Alta Formazione 2012 per le Regioni e le Province autonome italiane GOVERNI E PARLAMENTI REGIONALI NEL PROCESSO DECISIONALE DELL’UNIONE EUROPEA a Bruxelles
- **Martedì 16** – Commissione per applicazione DL 174/12
- **Mercoledì 17** – COMMISSIONE CONGIUNTA GIUNTE-ASSEMBLEE per applicazione DL 174/12
- **Giovedì 18** – AUDIZIONE I Commissione Camera su dl 174/12
- **Martedì 23** – COMMISSIONE CONGIUNTA GIUNTE-ASSEMBLEE per applicazione DL 174/12
- **Mercoledì 24** – AUDIZIONE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretario Catricalà per applicazione DL 174/12
- **Mercoledì 24** – ASSEMBLEA CONGIUNTA CONFERENZE

¹² ORDINE DEL GIORNO “TAGLIA COSTI” – allegato 12

¹³ COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO – allegato 13

- **Mercoledì 24** – COORDINAMENTO REGIONI A STATUTO SPECIALE
- **Mercoledì 25** – Primo incontro “GRUPPO DI ESPERTI SULLA SUSSIDIARIETA’ del Comitato delle Regioni, Bruxelles
- **Lunedì 29** – COMMISSIONE per applicazione DL 174/12
- **Lunedì 29** – COORDINAMENTO REGIONI A STATUTO SPECIALE
- **Lunedì 29** – ASSEMBLEA PLENARIA STRAORDINARIA
- **Martedì 30** – ASSEMBLEA CONGIUNTA CONFERENZE¹⁴
- **Martedì 30** – CONFERENZA STATO-REGIONI¹⁵

NOVEMBRE

- **Venerdì 9** – SALVAGUARDIA DELLE COSTE DELLE REGIONI DEL MARE MEDITERRANEO DALL’ESTRAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE, Conferenza internazionale delle Regioni adriatiche e del mediterraneo europeo
- **Giovedì 15** – COMUNICARE LE ISTITUZIONI ELETTIVE:QUALI PROSPETTIVE IN TEMPI DI CRISI?, II Workshop nazionale dei comunicatori delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome
- **Lunedì 19** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Lunedì 19** – ASSEMBLEA PLENARIA
- **Mercoledì 21** – AUDIZIONE presso l’AGCOM dei CORECOM
- **Giovedì 22** – Progetto a sostegno delle MUNICIPALITÀ PALESTINESI
- **Venerdì 23** – Presentazione del Rapporto 2012 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea I POTERI PUBBLICI DI FRONTE ALLA CRISI, evento promosso dal Comitato paritetico Senato-Camera-Conferenza
- **Lunedì 26** – Coordinamento dei DIFENSORI CIVICI regionali
- **Lunedì 26** – Coordinamento degli UFFICI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

¹⁴ ORDINE DEL GIORNO CONGIUNTO “DL 174” – allegato 14

¹⁵ DELIBERA STATO-REGIONI “REGIONE VIRTUOSA” – allegato 15

- **Martedì 27** – Tavolo dei SEGRETARI GENERALI
- **Mercoledì 28** – COMITATO PERMANENTE CALRE a Merida
- **Giovedì 29 e venerdì 30** – ASSEMBLEA DELLA CALRE a Merida

DICEMBRE

- **Lunedì 3** – COSTITUZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA: LE SCUOLE DELLE MARCHE INCONTRANO LE ISTITUZIONI, evento promosso da Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e Consiglio regionale delle Marche
- **Mercoledì 5** – ASSEMBLEA PLENARIA¹⁶
- **Mercoledì 5** – ASSEMBLEA CONGIUNTA CONFERENZE¹⁷
- **Giovedì 6** – CONFERENZA STATO REGIONI¹⁸ - ¹⁹
- **Venerdì 7** – Riunione tecnica per prototipo regionale NORMATTIVA
- **Lunedì 10** – COMITATO TECNICO CAPIRe
- **Mercoledì 12** - Incontro su REGPEX, presso il Comitato delle Regioni, Bruxelles
- **Lunedì 17** – Riunione DIRIGENTI CORECOM
- **Martedì 18** – COORDINAMENTO CORECOM
- **Giovedì 20** – riunione della COPAFF


¹⁶ ORDINE DEL GIORNO “LEGGE EUROPA” – allegato 16

¹⁷ ORDINE DEL GIORNO CONGIUNTO SU DL 174 – allegato 17

¹⁸ DELIBERA STATO-REGIONI “REGIONE VIRTUOSA 2” – allegato 18

¹⁹ DELIBERA STATO-REGIONI “LINEE GUIDA RENDICONTO” – allegato 19

LE STATISTICHE RELATIVE ALLE VISITE NEL 2012 AL SITO DELLA CONFERENZA



Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
Gen 2012	8737	11598	59262	275071	3.95 GB
Feb 2012	4804	7095	55104	133416	4.39 GB
Mar 2012	3949	6141	53048	114323	2.85 GB
Apr 2012	3391	5531	71720	121967	2.37 GB
Mag 2012	3947	6270	62300	129366	2.67 GB
Giu 2012	3254	5396	59242	110693	1.93 GB
Lug 2012	3239	5691	63177	114624	1.75 GB
Ago 2012	2238	4006	53482	78300	1.23 GB
Set 2012	4075	6887	66077	156907	2.49 GB
Ott 2012	4833	8367	70463	170285	3.48 GB
Nov 2012	4413	7444	62018	127235	2.77 GB
Dic 2012	4160	6922	69150	118851	2.84 GB
Totale	51040	81348	745043	1651038	32.73 GB

ALLEGATI

ALLEGATO 1

ORDINE DEL GIORNO
NORME SULLA FISCALITÀ AGRICOLA INTRODOTTE
DAL D.L. "SALVA ITALIA" E APPLICAZIONE DELL'IMU

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria venerdì 27 gennaio 2012

VISTO l'impegno proposto dal Consiglio regionale del Veneto, dall'ANCI Veneto e dalle organizzazioni professionali agricole del Veneto trasmesso a questa Conferenza;

RITENENDO che le considerazioni di merito di seguito esposte pur partendo da una sollecitazione degli operatori veneti riguardino tutto il comparto nazionale;

PREMESSO che la legge n. 214 del 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato l'entrata in vigore della imposta municipale unica (IMU), prevista dal Decreto legislativo n. 23 del 2011, al 2012, rischia di penalizzare pesantemente una filiera agricola, pur in un contesto di dati positivi, incidendo negativamente sui fattori produttivi;

CONSIDERATO CHE

- le nuove disposizioni, stravolgono il regime fiscale degli immobili agricoli, siano essi terreni o fabbricati, imponendo un aggravio fiscale in particolare sugli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, con ricadute negative sui costi della produzione e con il rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa;
- da una fiscalità speciale, prevista per il settore primario e giustificata dal particolare ruolo che svolge l'impresa agricola, in primis di salvaguardia del territorio, senza alcuna gradualità, si è passati ad una fiscalità ordinaria che colpirà pesantemente i mezzi di produzione (stalle, cantine, serre, fienili, cascine, ricovero attrezzi, capannoni);
- in un contesto generale di crisi economica, l'agricoltura vuole comunque contribuire a fare la sua parte per il rilancio del Paese ma non può essere "la cassa" alla quale attingere, in modo sproporzionato, per il risanamento della finanza pubblica.

RITENUTO CHE

- si impone come necessità prioritaria per il settore mitigare l'impatto dell'IMU, sia per quanto riguarda gli elementi quantitativi della fiscalità aggiuntiva, sia per quanto riguarda le modalità applicative, che rischiano di introdurre vari elementi di incertezza e di disparità di applicazione, a seconda dei territori comunali;
- è necessario, ai fini della assoggettabilità ad una fiscalità ordinaria del settore primario, distinguere chiaramente chi fa impresa agricola e utilizza i beni produttivi

per esercitare una attività economica che produce reddito e occupazione da chi utilizza il fattore “terra” come semplice investimento finanziario;

- su questo versante, la stessa normativa citata accoglie la diversificazione e differenzia i moltiplicatori utili ai fini del calcolo della imposta municipale, assegnando un valore inferiore nel caso di un terreno agricolo condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale rispetto ad altro soggetto, mantenendo comunque l’aliquota di base. Lo stesso dicasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai quali è assegnata una aliquota speciale;
- il Legislatore nazionale assegna ai Comuni il potere di ridurre le rispettive aliquote fino ad arrivare, nel caso specifico dei fabbricati rurali, una riduzione del 50%;
- le Amministrazioni locali assumono un ruolo di fondamentale importanza nel gestire l’impatto dell’imposta municipale sulle imprese agricole;
- i Comuni, al di là di precisi e seppur necessari calcoli e simulazioni è certo e oggettivo che riceveranno attraverso i fabbricati rurali, un gettito che, con il vecchio regime fiscale, era più contenuto;

**tutto ciò premesso la Conferenza,
di concerto con i soggetti Istituzionali e di categoria già attivati:**

si impegna

1. ad attivare il legislatore nazionale, che già ha recepito l’importanza dell’imprenditore agricolo professionale, affinché modifichi l’attuale modulazione dei moltiplicatori prevista per i terreni agricoli di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 22 del 2011 così come previsto nel testo predisposto dalle Commissioni Riunite I e V del 18 gennaio 2012 relativo al “Milleproroghe” (150; 120; 90);
2. a sollecitare l’Anci nazionale a intervenire verso i Comuni affinché siano adottate le delibere con le quali si applicano le aliquote più basse, così come previsto dall’art. 13, commi 6 e 8 del decreto legge n. 201 del 2011, ai fine di salvaguardare l’interesse dell’impresa agricola a non essere colpita pesantemente nell’esercizio della sua attività economica.

ALLEGATO 2

ORDINE DEL GIORNO SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 27 gennaio 2012

premesse che

a partire dagli anni novanta, passando attraverso la riforma del titolo V della parte seconda Costituzione, si è avviato un processo di trasformazione dell'ordinamento della Repubblica in senso più marcatamente orientato all'autonomia degli enti territoriali, **dando forza ai principi fondamentali contenuti nell'art. 5 della Costituzione** che *“riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*;

nel quadro delineato dal Titolo V l'effettiva attuazione del principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali e di governo che costituiscono la Repubblica e la partecipazione al processo legislativo statale da parte degli enti regionali e locali verrebbe garantita da un Senato territoriale che sia espressione dei Consigli regionali;

sembrerebbe così opportuno – se non necessario – che il **compimento di tale percorso si possa realizzare con l'istituzione di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali**, come dimostrano i numerosi disegni di legge costituzionali in materia; una Camera alta – *Senato* – che contemperasse così l'esistenza del bicameralismo con la presenza degli Enti regionali e locali nel processo legislativo, **con conseguente risparmio in termini di costi di funzionamento e di efficacia dell'azione legislativa stessa del Parlamento**;

la previsione di un **effettivo superamento del bicameralismo paritario ed indifferenziato**, da lungi avvertita dalla Corte costituzionale che con i suoi reiterati moniti ha stigmatizzato la *“perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi”* (sentenze n. 6/2004; n. 423/2004 e n. 401/2007), **risponde ormai ad esigenze così fortemente avvertite a livello politico, istituzionale e sociale**: tale obiettivo potrebbe essere perseguito dal punto di vista **funzionale** (e presupporrebbe una vera e propria diversificazione funzionale tra le due Camere da realizzarsi sotto forma di specializzazione per materie o per funzioni ovvero di differenziazione dei poteri) **e dell'assegnazione alla seconda Camera di un ruolo nuovo** (sede di un diverso tipo di rappresentanza, territoriale e non politica).

Conviene

1. Sulla composizione del Senato.

La proposta che meglio risponderebbe alle diverse esigenze di rappresentanza e alle diverse spinte di ordine politico (*rispecchiando in toto la composizione della Repubblica, ai sensi del novellato art. 114*) è quella che prevede una **forma di rappresentanza di secondo grado, fondamentale affinché abbia senso l'opzione in favore di una Camera territoriale, che non sia una mera riproduzione di quella politica.**

Questo tipo di modello conserverebbe una forte carica democratica che riuscirebbe in primo luogo a collegare la classe dirigente – eletta – che opera nel territorio (Regioni e

autonomie locali), con quella che opera nel contesto nazionale; in secondo luogo a rafforzare e a equilibrare anche il sistema regionale attraverso una disciplina non solo regionale, ma anche nazionale delle funzioni e del ruolo dei Consigli delle autonomie locali. La presenza di un Senato territoriale, espressione dei Consigli regionali consentirebbe così una effettiva attuazione del principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali e di governo che costituiscono la Repubblica. **Un eventuale sistema misto** – in parte eletti di secondo grado dai Consigli regionali ed in parte ed eletti contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali – **sarebbe l'ennesima sconfitta per l'adoperarsi verso un sistema istituzionale efficiente. Da una parte ciò comporterebbe un aumento dei costi, dall'altro la base regionale e la contestualità dell'elezione non cambierebbero nulla all'attuale sistema in essere e non giustificerebbero lo sforzo che richiede una modifica costituzionale.** In tale ottica:

- i membri del Senato sono eletti al loro interno dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (secondo la logica del Bundesrat tedesco) e sostituibili razione materiae, mantenendo così il loro ruolo negli enti che li esprimono e la titolarità delle prerogative previste per la carica principale;
- per la ripartizione dei seggi fra le Regioni, ogni Consiglio regionale elegge un numero di rappresentanti in proporzione alla popolazione; la Valle D'Aosta elegge il suo unico rappresentante contestualmente alle elezioni per il Consiglio regionale;
- il mandato avrà durata definita, potrà essere rinnovabile ma si interromperà, in ogni caso, al momento della cessazione dalla carica di componente del Consiglio regionale o del Consiglio delle autonomie locali.

2. Sul superamento del bicameralismo perfetto.

Se si ipotizza conseguentemente a quanto sopra esposto una soluzione in cui **titolare del rapporto fiduciario sia solamente la Camera dei deputati** (derivante dall'elezione indiretta del Senato), rappresentante della nazione, **andrebbe ridisegnata la disciplina costituzionale del procedimento legislativo.**

- **La Camera dei Deputati trasmette al Senato tutti i disegni di legge** il quale, entro un termine determinato, su richiesta di una parte dei suoi componenti, può apportare modifiche sulle quali la Camera dei Deputati si esprime in via definitiva (in caso contrario decorso il termine la legge può essere promulgata).
- Per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, quelle che regolano i rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie locali (e l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma) e le leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza, **resterebbe il procedimento bicamerale** (fermo restando l'*iter legis* "aggravato" per le leggi costituzionali). La Camera può apportare modifiche (o respingere le modifiche del Senato) a maggioranza assoluta.

In tal modo **il Senato**, in qualità di rappresentante delle Regioni e degli Enti Locali, dovrebbe "governare" il rapporto tra Stato, Regioni, Autonomie Locali, essere **titolare di una competenza generale su tutti gli ambiti di intervento della Camera** attraverso il diritto di iniziativa legislativa, il potere di modifica e la funzione conoscitiva e ispettiva.

Spetterebbe anche al Senato l'indicazione dei Giudici costituzionali di competenza parlamentare.

Tutto ciò premesso e considerato:

- **i Presidenti si impegnano a far approvare il presente ordine del giorno presso le rispettive Assemblee legislative;**
- **convengono nel verificare conseguentemente la sussistenza delle condizioni necessarie affinché a tale atto conseguì la proposizione di progetti di legge in tal senso da presentare al Parlamento.**

ALLEGATO 3

ORDINE DEL GIORNO IMU/ATER

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 30 marzo 2012

premessato che

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 13 marzo 2012 ha approvato all'unanimità la risoluzione: Modifica della normativa sull'imposta municipale (IMU) in relazione al patrimonio delle Aziende per l'edilizia residenziale "ATER".

Ritenuto che

- con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata l'entrata in vigore dell'imposta municipale, conosciuta come IMU, già prevista con il decreto sul federalismo fiscale comunale (decreto 23/2011) che sostituisce l'ICI;
- l'imposta si applica sul valore catastale degli immobili, con un'aliquota base del 4 per mille sull'abitazione principale (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione del 2 per mille da parte dei Comuni) e del 7,6 per mille per la seconda casa e per le restanti altre case di proprietà (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione del 3 per mille). Per la prima casa è prevista una detrazione forfettaria di 200 euro per famiglia, aumentata di 50 euro per ogni figlio;
- l'imposta in questione incide anche sul patrimonio delle Aziende per l'Edilizia Residenziale ATER con il regime proprio previsto per le seconde case con una sola detrazione di 200 euro.

Considerato che

- gli istituti autonomi per le case popolari IACP, comunque denominati, sono stati soggetti all'ICI con aliquota piena dal 1993 al 1997, anno in cui venne introdotta con l'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la possibilità di fruire della detrazione prevista per la prima casa come per le cooperative indivise;
- fino al 2007 compreso, le ATER pagavano per l'ICI (ad eccezione della Toscana, dell'Emilia Romagna, Regioni in cui il patrimonio è stato trasferito ai Comuni e dunque in capo all'ente impositore) importi significativi non sempre sostenibili e che, comunque, riducevano le risorse disponibili per la conservazione manutentiva del patrimonio;
- con la legge 24.12.2007 n. 244 veniva introdotta un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1.33 per mille del valore imponibile. Successivamente con D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con Legge 126/2008 veniva riconosciuta l'esenzione ICI per la prima casa a tutti i soggetti che godevano precedentemente delle detrazioni, dunque anche per le ATER;
- con il D.L. 06.12.2011, n. 201, c.d. decreto Salva Italia, nell'anticipare l'istituzione dell'IMU, non si prevede più il trattamento prima casa per gli alloggi popolari finalizzati a soddisfare un bisogno primario di proprietà delle ATER;

- l'attuale normativa crea un'evidente disparità di trattamento fiscale per analoghe fattispecie; infatti gli alloggi ERP di proprietà dei Comuni non verrebbero assoggettati all'imposta per l'evidente coincidenza tra ente proprietario e ente impositore. Alloggi, quest'ultimi, che hanno la medesima finalità sociale;

Ritenuto, altresì,

che è opportuno un forte intervento politico per evidenziare le criticità sopra illustrate e contribuire alla definizione di una modifica della normativa che possa, da un lato, rendere sostenibile l'onere finanziario e, dall'altro, dettare regole per destinare le risorse non finalizzate al pagamento delle imposte alla manutenzione e conservazione del patrimonio;

Conviene

di condividere e approvare la risoluzione del Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifica della normativa sull'imposta municipale (IMU) in relazione al patrimonio delle Aziende per l'edilizia residenziale "ATER".

Tutto ciò premesso e considerato la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

impegna

i **Presidenti e le Giunte Regionali** ad assumere tutte le necessarie iniziative, sia in sede di Conferenza Stato-Regioni che in forma autonoma, nei confronti del Governo affinché sia modificata la normativa che regola l'Imposta Municipale (IMU), riportata in narrativa, nel senso di prevedere il trattamento fiscale assicurato per la prima casa anche per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER locato ai legittimi assegnatari».

auspica

l'adozione da parte di tutte le **Assemblee legislative** delle Regioni e delle Province autonome di un analogo atto di indirizzo.

ALLEGATO 4

ORDINE DEL GIORNO

RAI: URGENTE UNA NUOVA GOVERNANCE

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 30 marzo 2012

premessato che

nella seduta del 6 marzo 2012 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la mozione n. 122 relativa a “Rai: urgente una nuova governance”;

è apparsa unanime la preoccupazione per la difficile situazione in cui la Rai si trova e per l’incertezza che sembra caratterizzare il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo;

accertato pertanto che:

- 1) l’attuale sistema di governance dell’azienda, che vede i suoi membri in perenne conflitto e contrapposizione, non appare in grado di garantire la gestione ordinaria ma soprattutto di varare un piano industriale ed editoriale capace di affrontare le difficoltà del bilancio, promuovere il rinnovamento tecnologico, immaginare per la Rai un futuro di primo piano nel contesto della sua storia e della tradizione di azienda culturale leader del paese;
- 2) le Regioni e più in generale il sistema delle autonomie locali potrebbero svolgere un ruolo essenziale nel ridisegnare missione, ruolo, organizzazione e gestione di una nuova Rai, capace di garantire il diritto fondamentale all’informazione, attenta agli interessi della intera collettività, in grado di sviluppare modelli editoriali originali e propri, senza inseguire le logiche della televisione commerciale, più attenta ai problemi e alle istanze dei territori;

CONSAPEVOLE dell’urgenza con la quale la questione deve essere affrontata e risolta, utilizzando tutte le iniziative necessarie e coinvolgendo tutti i soggetti interessati;

Conviene di

PROMUOVERE l’iniziativa sostenuta dal Consiglio Regionale del Veneto, riconoscendo unanimamente le motivazioni e le istanze rivolte al Governo e al Parlamento nazionali;

FAR PROPRIA la mozione n. 122 del Consiglio Regionale del Veneto relativa a “Rai: urgente una nuova governance”;

COINVOLGERE le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano perché possano contribuire a rilanciare il ruolo della Rai;

Tutto ciò premesso e considerato la

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome:

invita

l'attuale dirigenza della Rai ad evitare, in scadenza di mandato, di **assumere** decisioni o di adottare comportamenti destinati ad aggravare ulteriormente una situazione già difficile;

invita il Governo

ad **utilizzare**, in occasione dell'imminente prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, tutte le prerogative consentitegli dalla legge per evitare che si ripetano le condizioni che hanno condizionato pesantemente in questi anni la governance della Rai e la sua attività di servizio pubblico;

sollecita il Parlamento

ad **approvare** celermente una nuova legge più rispondente alle caratteristiche che questo servizio esige, prevedendo un sistema di governance che abbia come obiettivi l'efficienza, il riconoscimento del merito, il rispetto del pluralismo informativo, l'attenzione ai veri i problemi del paese;

invita, altresì

i **Presidenti delle Giunte regionali a farsi interpreti** in tutte le sedi competenti della esigenza di una Rai più federalista e più attenta ai territori, rivendicando a tal fine un ruolo effettivo delle Regioni nella governance della Rai, da prevedersi anche formalmente nella nuova legge che si auspica il Parlamento possa quanto prima approvare;

auspica

l'adozione da parte di tutte le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di un analogo atto di indirizzo.



Regione Umbria
Consiglio Regionale



Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee

Gruppo di lavoro “Aree urbane e rurali”

La politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020: osservazioni e proposte di modifica al nuovo quadro regolamentare.

Il gruppo di lavoro dedicato allo studio delle dinamiche di equilibrio tra sviluppo rurale e urbano (Working group “Rural and Urban Area”), è uno dei 6 nati all'interno della Conferenza Assemblee Legislative delle Regione Europee con lo scopo, sui temi che il gruppo ha individuato come prioritari, di migliorare il raccordo e la relazione tra le Regioni dell'Unione europea attraverso l'instaurazione di un confronto permanente interregionale, l'elaborazione di documenti condivisi, la volontà di rappresentare in modo costante all'esterno, nelle opportune sedi negoziali, un comune punto di vista e sottolineare in tal modo il nuovo ruolo delle istituzioni locali nella costruzione dell'Unione Europea.

Il programma di lavoro del gruppo per il 2012 è in stretto collegamento con alcuni importanti appuntamenti dell'Agenda europea: la futura politica di coesione, la definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale e, soprattutto, la riforma della Politica Agricola comune, che chiama le Assemblee legislative regionali a svolgere pienamente il ruolo di sede della rappresentanza democratica della comunità regionale e luogo privilegiato per dar voce alle diverse istanze che provengono dalle aree rurali.

Allo scopo di individuare obiettivi comuni e transnazionali nelle politica agricola comune per il periodo 2014-2020 e presentare proposte collegiali di modifica del nuovo quadro regolamentare europeo relativo alla politica di coesione e alla PAC, il gruppo di lavoro, inizialmente convocato per il mese di febbraio, si è riunito per la prima volta a Perugia il 18 maggio 2012 e ha visto una nutrita partecipazione della componente tecnica.

Si riporta di seguito il documento elaborato dal gruppo di lavoro, esito della riunione di Perugia e che, tra le principali criticità della PAC per il periodo successivo al 2013, ha affrontato in particolare i temi della **Convergenza**, del **Greening** e dello **Sviluppo rurale**, che costituiscono le principali tematiche del 1^a e 2^a pilastro della PAC.

Il documento sarà sottoposto al Comitato permanente di Innsbruck di fine maggio.

1^ Pilastro – Pagamenti diretti

1. Redistribuzione del sostegno finanziario tra gli Stati membri

Per favorire l'attuazione del principio di una più equa distribuzione degli aiuti tra Stati membri, si propone di articolare il riparto delle risorse integrando il criterio della superficie agricola utilizzata (SAU), con il valore della Produzione Lorda Vendibile, il potere di acquisto di ogni singolo SM ed anche la forza lavoro impiegata. Infatti, una semplice ripartizione delle risorse relative ai pagamenti diretti, effettuata unicamente sulla base della superficie (SAU), senza tenere conto delle differenze esistenti nelle strutture sociali e produttive esistenti, finirebbe per creare forti sperequazioni, a danno delle agricolture più avanzate e produttive, allontanando così l'obiettivo di perequazione che si intende raggiungere.

Inoltre, la superficie da prendere a riferimento dovrebbe comprendere anche le superfici (viticole, ortofrutticole) che nella vigente programmazione non hanno titolo per il pagamento unico. Il ricorso ad un *flat rate* basato sulla superficie e non anche sulla valorizzazione delle produzioni, rischia di favorire in molti Stati membri la proprietà fondiaria improduttiva o le agricolture estensive, più facilmente indotte ad abbandonare o a ridimensionare l'impegno produttivo, mentre risulta poco rilevante per quelle che hanno operato investimenti, che impegnano manodopera e devono mantenersi in un contesto di mercato sempre più teso. Per rendere il sistema meno rigido e maggiormente in grado di tenere conto delle molteplici caratteristiche di ogni Paese, si propone di prevedere un progressivo riavvicinamento dei premi, effettuato su un lungo periodo e limitare la riduzione entro una forchetta di valori massimi e minimi estremi, da concordare con la Commissione.

2. Convergenza Interna

Il meccanismo proposto, basato sul condivisibile principio di un equo trattamento degli agricoltori europei, potrà essere raggiunto solo dopo un adeguato periodo di transizione, che possa permettere il necessario adattamento agli agricoltori senza modifiche brusche e destabilizzanti. Si propone pertanto un periodo di transizione di almeno 12 anni per il passaggio ad un pagamento di base uniforme: la data del 1 gennaio 2019 potrebbe così rappresentare il termine ultimo per abbandonare i riferimenti ai pagamenti storici e il 1 gennaio 2026 per ricondurre i titoli dell'aiuto ad un valore uniforme su base nazionale.

3. Greening

Pur nella condivisione della filosofia sottostante l'introduzione del *greening*, quale supercondizionalità che subordina l'erogazione di una quota consistente dei pagamenti di base all'applicazione, sugli ettari ammissibili, di pratiche agricole finalizzate a tutelare l'ambiente e a contrastare i cambiamenti climatici, si esprime preoccupazione sulle modalità individuate per la realizzazione di tali finalità.

Con specifico riferimento al mantenimento del prato permanente, si ritiene che l'individuazione delle pratiche agricole benefiche non possa prescindere dalle caratteristiche pedo-climatiche dei singoli territori e dalla sostenibilità economica per gli operatori agricoli. Si propone, pertanto, di lasciare ai singoli Stati membri, con il concorso delle Regioni, la possibilità di individuare, partendo dalle caratteristiche dei territori, le colture che rivestono un ruolo benefico per l'ambiente e il clima, con particolare riferimento al grado di biodiversità, e alla capacità di sequestro della CO₂, consentendo

loro di equiparare altre colture alla previsione della proposta di regolamento.

Si ritiene inoltre che debba essere ampliato il set di misure attraverso le quali consentire l'accesso al pagamento *greening*, lasciando secondo il principio di sussidiarietà, allo Stato membro o alle Regioni, sufficiente flessibilità nel definire possibili spazi di complementarità.

Ancora, dovrebbe valutarsi la possibilità di una rimodulazione della differenziazione colturale nei seguenti casi:

- esonero per le piccole aziende (fino a 10 o 15 ettari);
- riduzione a 2 colture per le aziende di media dimensione;
- obbligatorietà di 3 colture per le grandi aziende (es. al di sopra dei 50 ettari).

Al fine di evitare ogni possibile violazione del principio di proporzionalità occorre chiarire che le sanzioni da comminare in caso di non attuazione delle misure *greening*, non possono ammontare ad un importo superiore al 30% dei pagamenti diretti, evitando cioè di impattare anche sulla quota dei pagamenti di base. Così come, importante, appare l'esigenza di non introdurre la misure *greening* nella *base-line* definita per i pagamenti agro ambientali del II Pilastro (Sviluppo rurale).

Infine, si propone di ridurre la componente ecologica obbligatoria dal 30% al 20% della dotazione finanziaria complessiva per i pagamenti diretti.

4. Definizione di agricoltore attivo

La definizione di agricoltore in attività, proposta dalla Commissione europea, sembra non sufficiente a risolvere le ambiguità esistenti nel sistema, oltre a determinare una ulteriore complicazione a livello attuativo. Si richiede che la definizione possa essere stabilita a livello di Stato membro, in base al principio di sussidiarietà, al fine di permettere un maggiore orientamento del sostegno verso i soli agricoltori attivi.

5. Aiuti accoppiati

Allo scopo di tener conto della necessità di salvaguardia di alcune importanti produzioni che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali e ambientali, si propone di autorizzare gli Stati membri a destinare fino al 5% dei loro massimali nazionali per sostenere tali settori agricoli, elevabile al 10% a giudizio della Commissione europea.

Si ritiene che la quota attivabile dagli Stati membri per il pagamento supplementare accoppiato, debba essere portata ad una più alta percentuale del totale del budget dedicato dai singoli Stati membri ai pagamenti diretti, salvo disciplinare ulteriori incrementi in caso di crisi eccezionali. Si richiede, inoltre, di non limitare il novero dei comparti produttivi cui è possibile assegnare il sostegno accoppiato, al fine di tenere in conto tutte le eventuali situazioni di crisi, con particolare riferimento agli impatti occupazionali che da esse possano generarsi. Si propone quindi di eliminare la lista di produzioni che possono beneficiare degli aiuti accoppiati e di innalzare il pagamento supplementare ad una percentuale più alta del totale del budget dedicato dai singoli Stati membri ai pagamenti diretti.

6. Giovani agricoltori

Per favorire l'inserimento e soprattutto la permanenza dei giovani nel settore agricolo, sarebbe opportuno prevedere la messa a disposizione di una maggiore percentuale di risorse rispetto a quella prevista (2%).

2^ Pilastro – Sviluppo rurale

1. Semplificazione del quadro programmatico

Pur condividendo l'obiettivo di una più piena integrazione dei fondi agricoli nelle politiche di coesione e di sviluppo locale, l'integrazione complessiva tra i diversi fondi all'interno del contratto di partenariato appare eccessivamente complessa e onerosa, senza alcun reale avanzamento rispetto alla precedenti programmazioni.

Si segnala come il sistema proposto evidenzia rigidità e una maggiore macchinosità rispetto al passato, non corrispondente alle esigenze delle imprese e delle autorità di gestione. L'architettura del sistema appare eccessivamente complessa, tanto da richiedere una maggiore semplificazione amministrativo-procedurale, allo scopo di ridurre gli oneri che alla fine gravano direttamente sugli agricoltori, garantendo una maggiore flessibilità per gli Stati membri.

Si chiede pertanto una modifica dell'architettura della programmazione, in modo che la pianificazione decentrata regionale rappresenti un'articolazione del quadro di livello nazionale, specificatamente previsto nel contratto di partenariato. Ciò da un lato eviterebbe l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse a livello regionale (vedi successivo punto 2), per paesi come l'Italia che adottano il modello di programmazione regionale, e dall'altro consentirebbe una migliore gestione degli strumenti relativi alle crisi di mercato, agli interventi di filiera o alle altre politiche infrastrutturali di portata sovranazionale.

Si chiede inoltre una semplificazione della struttura e delle procedure di modifica del contratto di partenariato e un sostanziale alleggerimento della condizionalità ex-ante.

2. Disimpegno automatico

La regola c.d. n+2 prevede il disimpegno automatico dei fondi stanziati sul bilancio UE se l'utilizzo effettivo degli stessi non interviene entro due anni dal loro impegno. Tenuto conto che l'applicazione di questa regola determina la restituzione dei fondi da parte dello Stato membro, si ritiene necessaria una riflessione dell'impatto di questa disciplina nei confronti degli ordinamenti in cui la gestione delle risorse europee è assegnata alle Regioni, soprattutto laddove il riparto di competenze tra Regioni e Governo centrale discende dalla Carta costituzionale. In questa ipotesi, si ritiene che il disimpegno causato da una minore capacità di spesa di una Regione non debba tradursi nella perdita di fondi per tutto il sistema nazionale. Si propone, pertanto, di disciplinare una modalità di applicazione della regola n+2 che non penalizzi il singolo Stato Membro, prevedendo che i fondi eventualmente non utilizzati restino comunque assegnati a questo.

3. Ammissibilità a cofinanziamento delle spese sostenute dagli enti pubblici a titolo di IVA

L'ammissibilità a cofinanziamento delle spese sostenute a titolo di IVA si inserisce in un contesto di continuità con i precedenti periodi di programmazione ed è il frutto della necessità di non gravare ulteriormente i bilanci degli enti pubblici – soprattutto di quelli di minori dimensioni - i quali, non potendo rendicontare l'IVA, rischiano di compromettere la realizzazione degli interventi e, in definitiva, l'efficacia stessa delle politiche che si intendono sostenere. Andrebbe a tal fine prevista l'autorizzazione del rimborso dell'Iva non

recuperabile e non rendicontabile, per consentire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al pagamento di tale imposta ai fornitori di beni e servizi.

4. Gestione dei rischi di mercato

Non si condivide la scelta di inserire a carico dello sviluppo rurale le tematiche della gestione dei rischi, delle assicurazioni del raccolto, dei fondi di mutualizzazione e degli strumenti di stabilizzazione del reddito.

Questi interventi, in termini concettuali, poco hanno a che fare con obiettivi di sostegno allo sviluppo rurale quali la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse e l'azione per il clima o lo sviluppo territoriale equilibrato.

Pertanto tali tematiche dovrebbero essere affrontate con altre risorse del I Pilastro, in particolare quelle dei pagamenti diretti e delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Inoltre, per loro stessa natura, tali eventi possono avere portata sovranazionale o anche sovranazionale che male si concilierebbero con un approccio localistico. Inoltre, in termini finanziari, queste misure potrebbero assorbire una quantità talmente elevata di risorse, che costringerebbe ad un drastico ridimensionamento delle politiche di sviluppo.

ALLEGATO 6

*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome*

ASSEMBLEA PLENARIA

Roma, 9 giugno 2012

OGGETTO: sisma in Emilia-Romagna – contributi delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

L'Assemblea plenaria della **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome** riunita presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana a Palermo, piazza del Parlamento, li 9 giugno 2012

CONSIDERATO il drammatico evento sismico che ha colpito in particolar modo i territori dell'Emilia-Romagna il 20 e il 29 maggio scorsi;

VERIFICATO che molte Assemblee regionali e delle Province autonome stanno attuando, in autonomia e con modalità diverse, raccolte di fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto;

RITENUTO di voler individuare un unico progetto di solidarietà, da determinare in collaborazione e su suggerimento del Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Matteto Richetti

CONDIVISA la proposta del Coordinatore;

a voti unanimi

delibera di

PROMUOVERE e **SOSTENERE** presso tutte le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome raccolte di fondi da destinare ai territori e alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012;

INDIVIDUARE – sentito il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Matteo Richetti – un unico progetto di solidarietà dove far confluire tutti i fondi raccolti;

IMPEGNARE il segretariato generale della Conferenza per il raccordo organizzativo dell'iniziativa.

ALLEGATO 7

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Perugia il 16 luglio 2012

CONSIDERATO che il **processo di spending review**, come già previsto nel Documento di Economia e finanza per il 2012, è considerato uno dei pilastri portanti dell'attività del Governo, finalizzato a **superare** sia la logica dei **'tagli lineari'** alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della **"spesa storica"** con l'obiettivo di determinare una riduzione dei costi della pubblica amministrazione in modo strutturale;

CONSIDERATO altresì che il decreto mira a raggiungere una razionalizzazione dell'apparato della Repubblica; un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi della P.A.; l'eliminazione degli eccessi di spesa evitando anzitutto l'aumento di due punti percentuali dell'IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013;

RITENUTA e CONDIVISA

la inderogabilità degli impegni assunti con l'Europa ed in Europa al fine di garantire il rispetto degli obblighi con l'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

EVIDENZIA con motivato allarme come per la sanità – che occupa circa il 6,7% del PIL nazionale – nel triennio 2010-2011-2012 sia stato già effettuato un taglio complessivo di 21 miliardi di euro, che va a sommarsi al taglio ulteriore per il 2012-2013 di circa un miliardo di euro **mettendo così in discussione le stesse finalità ed i principi fondamentali del servizio sanitario nazionale: per questi motivi è indispensabile mantenere gli impegni già assunti con le Regioni e riprogrammare il patto per la salute;**

SOTTOLINEA come si riducono altresì di **700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario** (escludendo da tali somme le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale), mentre **le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a concorrere alla finanza pubblica** (secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi Statuti) **per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mettendo così nuovamente a rischio la tenuta dei servizi per il trasporto pubblico locale i cui trasferimenti erano già stati concordati e ampiamente decurtati per l'anno 2012;**

CONSIDERATO che **sulla base di tali nuovi importi dovranno essere rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno** e che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo previsti dal decreto legislativo sul cd. federalismo municipale (d.lgs. n. 23 del 2011), ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni e alle Province della Regione siciliana e della Regione Sardegna saranno ridotti:

PRENDE ATTO

che con la cosiddetta spending review **si mettono a rischio l'erogazione effettiva dei servizi ai cittadini e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni così determinati;**

RITIENE

indispensabile rafforzare, maggiormente in periodi di crisi economica e finanziaria, **ogni misura tesa alla implementazione della valutazione degli effetti delle politiche** anche con riferimento al funzionamento delle Istituzioni e delle Amministrazioni stesse;

INVITA

il Governo ed il Parlamento ad accogliere le proposte delle Regioni sulle modalità di rimodulazione dei tagli e sulla loro stessa ripartizione per superare ogni qualsivoglia rischio di taglio lineare così da penalizzare tutti gli sforzi di miglioramento nella allocazione delle risorse e nell'erogazione dei servizi messi in cantiere negli ultimi tre anni;

il Governo e le Giunte regionali ad accelerare per il superamento della spesa storica con il passaggio **alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard** quale unica innovativa ed efficace politica di risparmio ed a riprendere così il percorso di attuazione del **federalismo fiscale;**

il Governo ed il Parlamento a tener ben presente che la revisione del ruolo e delle funzioni delle Province, di fatto portata avanti con decreti legge, senza una organica e complessiva revisione costituzionale, pone urgentemente una riflessione politica ed istituzionale sulla tenuta effettiva di una governance decentrata della Repubblica;

il Governo ed il Parlamento nel determinare il nuovo assetto ordinamentale delle Province ad una ponderata valutazione nella allocazione delle funzioni loro conferite onde evitare scelte incongruenti rispetto alla ottimizzazione delle *performances* dei livelli di governo e degli assetti istituzionali e che il superamento nel merito dello status quo può dispiegare in prospettiva effetti positivi solo tenendo insieme da una parte il sistema dei Comuni e dall'altro quello delle Regioni nel rafforzamento di una dinamica territoriale e non centralista; e comunque evitando ogni sovrapposizione di enti.

ALLEGATO 8

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 3 agosto 2012

VISTO quanto già espresso in sede di Assemblea plenaria il 16 luglio u.s

VISTO quanto stabilito nel dl 95/2012 e dal disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (approvato dal Senato) (5389).

CONSIDERATO CHE nonostante la maggior aderenza al testo costituzionale a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione circa il ruolo delle Regioni, **resta fermo il dubbio di compatibilità costituzionale della procedura prevista dal d. l. 95/2012**, tenuto conto che la ipotesi di soppressione/variazione territoriale delle province sarebbe possibile solo nel rispetto della riserva di iniziativa comunale e del procedimento ex art. 133 Cost., e non attraverso una "iniziativa/ipotesi" dei Consigli delle autonomie locali (CAL) chiamati sì a giocare un ruolo nello sviluppo delle relazioni collaborative tra regioni ed enti locali ma non a "sostituire" questi ultimi nel processo di revisione territoriale.

CONSIDERATO CHE nonostante la nuova previsione normativa lascia in vita le Province come enti territoriali con funzioni proprie (di area vasta), oltre a far salve le funzioni di indirizzo e coordinamento ad esse spettanti ex art. 23 d. l. 201/2011, **resta ferma la composizione del Consiglio provinciale come organo eletto di II grado** addivenendo ad una incoerenza della struttura istituzionale sì prevista che deriva dall'antinomia tra la scelta di far mantenere in vita enti territoriali con funzioni proprie e la previsione di un organo assembleare che, per la sua composizione, finirebbe per riflettere a livello territoriale superiore gli interessi e le funzioni già spettanti ai comuni, limitando fortemente il ruolo regolativo delle Regioni nella disciplina e nell'assetto del sistema locale, seppur la norma riconosca, ai sensi del comma 11, le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

PRESO ATTO DELLA recente sentenza della Corte Costituzionale n.198/2012 che sottrae, di fatto, alla autonomia Statutaria regionale anche la disciplina della composizione degli stessi organi della Regione andando così ad incidere sugli stessi principi su cui si è costruita la potestà legislativa regionale in un equilibrato rapporto tra le fonti del diritto;

PROPONE:

- **che si interrompa il percorso di modifica della Costituzione per quanto concerne l'assetto istituzionale della Repubblica portato avanti con decreti leggi** in modo, tra l'altro, non organico e senza un sicuro punto di approdo rispetto ai risultati attesi;
- che qualora l'assetto delle "nuove Province" è quello delineato dalla legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (approvato dal Senato) (5389), è meglio abolirle, (ri)articolarlo a livello regionale le funzioni di "area vasta" in rapporto a quelle dei Comuni e della Regione;

- **che sarebbe opportuno rivedere secondo un disegno complessivo ed armonico la stessa articolazione delle Regioni sul territorio**, conferendo a tutte i caratteri di specialità che la Costituzione riserva ad alcune di esse;

PRENDE ATTO in merito alla riorganizzazione degli assetti istituzionali della Repubblica che le misure avviate concernono ancora una volta solo le Regioni e gli Enti locali.

ALLEGATO 9

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 20 settembre 2012

PREMESSO CHE

- in Italia manca un piano energetico nazionale puntuale;
- le leggi che regolano le attività estrattive di petrolio sono scarse e troppo permissive;
- negli ultimi anni diverse società petrolifere, quasi tutte straniere, hanno presentato al Ministero dell'Ambiente richieste di autorizzazioni per prospezioni geosismiche e l'eventuale estrazione di idrocarburi nei mari italiani ed in particolare nell'Adriatico;
- lo stesso Ministero ha rilasciato a diverse società petrolifere straniere concessioni per avviare ricerche di idrocarburi in diverse aree italiane ed in particolare Adriatico, Ionio e Mediterraneo;
- l'attività estrattiva di greggio in mare potrebbe compromettere in modo irreversibile le risorse che fanno dell'Italia una delle zone d'Europa più turisticamente appetite;
- le prospezioni con impiego di sorgenti energizzanti ad aria compressa (tecnica dell'*air-gun*), hanno un impatto accertato sui cetacei e quindi ripercussioni sull'intero ecosistema marino;
- il ministro Clini, sullo spiaggiamento dei capodogli in Puglia non esclude gli *air-gun* come potenziale fattore di disturbo e/o alterazione del comportamento di questi cetacei;
- i benefici economici che il governo ritiene di poter trarre dalla "svendita" del proprio territorio sono irrilevanti, se riferiti alla qualità e quantità del petrolio che si intende estrarre, peraltro affatto compensativi dei rischi che il territorio e la salute dei cittadini potrebbero subire; il mar Adriatico e Mediterraneo sono già fortemente inquinati per la presenza degli ordigni bellici sui fondali e per il transito giornaliero di diverse imbarcazioni e moltissime petroliere;
- le popolazioni di diverse regioni italiane hanno in questi anni manifestato in maniera palese, con il supporto delle istituzioni, la propria contrarietà all'installazione di piattaforme al largo di coste dall'importante valore paesaggistico e naturalistico;

ATTESO CHE

- non possono valere le rassicurazioni del Ministero competente circa il sistema non invasivo della ricerca e della trivellazione dei fondali marini, quando si è a conoscenza di gravissimi incidenti, con danni ambientali irreversibili causati dalla fuoriuscita di petrolio, che si sono verificati negli ultimi anni, dal Golfo del Messico al largo della Scozia e Brasile;

CONSIDERATO CHE

- la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, riunita all'Aquila il 24 novembre 2011, su proposta del presidente del Consiglio regionale della Puglia ha invitato il presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'ambiente a sospendere ogni procedimento autorizzativo per indagini petrolifere nell'Adriatico e nelle acque al largo di tutte le coste europee;
- che sin d'ora le Regioni Abruzzo, Puglia e Veneto hanno presentato un progetto di legge per sollecitare l'adozione di norme nazionali in materia;

**tutto ciò premesso e considerato la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome**

conviene

l'organizzazione di una **Conferenza di tutte Regioni Adriatiche e Ioniche**, italiane e non, da tenersi a Venezia i prossimi 8 e 9 novembre, con la partecipazione – già confermata – del Ministro per l'Ambiente Corrado Clini;

impegna

i Presidenti , le Giunte Regionali e gli assessori all'Ambiente ad opporsi con ogni atto necessario alle decisioni del governo nazionale che autorizzano prospezioni nel sottosuolo marino e consentano qualsiasi attività di sfruttamento del mare e di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in Adriatico e nello Ionio.

ALLEGATO 10

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 20 settembre 2012

PREMESSO CHE il 17 settembre u.s. il Consiglio d'Europa ha proceduto al rinnovo delle delegazioni degli Stati membri presso i propri organi costitutivi, tra cui il Congresso delle Autorità locali e regionali, per il periodo ottobre 2012- ottobre 2016;

PREMESSO CHE, in assenza di una base giuridica che disciplini, in Italia la procedura ufficiale di nomina si colloca all'interno di una prassi che prevede che i 18 delegati di parte regionale (9 titolari e 9 supplenti) siano scelti in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO CHE la nuova Carta del Congresso delle Autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa, adottata nel gennaio 2011, statuisce che la designazione dei rappresentanti in seno al Congresso debba prevedere la consultazione delle associazioni e/o degli organi istituzionali rappresentativi (art. 3);

CONSIDERATO CHE la Carta del Congresso sancisce che i suddetti rappresentanti devono essere "titolari di un mandato elettivo che risulti da elezioni dirette ovvero politicamente responsabili dinanzi ad una assemblea eletta direttamente, in tale secondo caso a condizione che possano essere individualmente revocati dalla assemblea e che tale potere sia previsto per legge";

RITENUTO CHE l'esclusione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – quale associazione rappresentativa dei Consigli regionali - dal tavolo delle associazioni responsabili della nomina risulta in violazione dei principi sanciti dalla Carta;

RITENUTO CHE la nomina di Consiglieri regionali secondo la procedura suddetta sia in evidente conflitto con gli obblighi spettanti alla Giunta di consultazione del Consiglio regionale in relazione a tutte le nomine da essa effettuate in virtù dei principi di trasparenza e leale collaborazione, stante la funzione di indirizzo che l'Assemblea legislativa è chiamata a svolgere nei confronti dell'Esecutivo regionale, e stante l'assenza di informativa ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte dei rispettivi Esecutivi della nomina di propri Consiglieri regionali;

RITENUTO CHE sia tuttavia prioritaria la necessità di far valere una posizione regionale unitaria dinanzi il Consiglio d'Europa;

richiede alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

la convocazione, entro la fine del mese di ottobre 2012, di una *commissione mista* composta da rappresentanti della Conferenza delle Regioni e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il compito di:

- redigere una proposta di modifica della attuale procedura ufficiale di nomina dei delegati regionali in seno alla Camera delle Regioni del Congresso delle Autorità locali e regionali del

Consiglio d'Europa conforme ai principi statuiti dalla Carta del Congresso ed ai principi costituzionali di trasparenza e leale collaborazione tra gli organi regionali.

- procedere alla definizione di una procedura condivisa che consenta l'espressione di una posizione unitaria anche dinnanzi alle istituzioni dell'Unione europea, nella fattispecie in seno al Comitato delle Regioni.

ALLEGATO 11

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Roma il 20 settembre 2012

PREMESSO CHE il perdurare della crisi economico-finanziaria evidenzierà il ritardo e l'inadeguatezza dei provvedimenti approvati dai governi a livello nazionale ed europeo;

PREMESSO CHE il risanamento dei conti pubblici degli Stati e la disciplina di bilancio sono misure necessarie, ma insufficienti, per uscire dalla crisi;

CONSIDERATO CHE con un'economia integrata a livello europeo e una moneta unica, le attuali politiche economiche nazionali sono totalmente inadeguate a stimolare lo sviluppo e a tutelare le generazioni future;

CONSIDERATO CHE in assenza di adeguate iniziative europee per lo sviluppo, la recessione economica è pertanto destinata ad aggravarsi, rendendo insostenibile la condizione dei paesi più indebitati, provocando l'erosione dei redditi, la disoccupazione di massa, la rottura della coesione sociale;

RITENUTO CHE la crisi non è solo economica ma anche politica e istituzionale e non può essere affrontata solo con soluzioni intergovernative;

richiede al Parlamento Europeo

l'attivazione di un piano europeo di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile basato su investimenti e infrastrutture, la riconversione in senso ecologico dell'economia, l'uso di energie rinnovabili, la ricerca e l'innovazione, anche ricorrendo alla procedura delle cooperazioni rafforzate (e in particolare all'art. 333 del TFUE), che permetta di associare alle decisioni del Parlamento europeo; il piano dovrebbe essere finanziato con risorse proprie e con l'emissione di euroobbligazioni per investimenti (euro project bond);

l'elaborazione, prima delle elezioni europee del 2014, di un progetto di revisione dei Trattati europei, per definire una nuova architettura delle istituzioni europee che preveda:

- il rafforzamento dell'unità politica a partire dai paesi dell'Eurozona, in modo che le decisioni sul piano politico, economico e fiscale siano democratiche ed efficaci;
- la convocazione di un'assemblea/convenzione costituente composta dai rappresentanti eletti dai cittadini a livello nazionale ed europeo, nonché dei governi e della Commissione europea, con il mandato di elaborare, sulla base del progetto redatto dal Parlamento europeo, una Costituzione federale;
- la ratifica della Costituzione con un referendum, da tenersi nei paesi che avranno partecipato alla redazione della Costituzione, in modo da fondare sulla volontà popolare l'unione federale degli europei;
- l'entrata in vigore della Costituzione quando sarà stata ratificata da una maggioranza degli Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione, rappresentativa della maggioranza dei cittadini.

ALLEGATO 12

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in sessione straordinaria il 27 settembre 2012,

alla luce delle posizioni espresse dai Presidenti delle Giunte, prende atto della necessità di dare corso **nell'immediatezza ad ulteriori misure di contenimento delle spese degli Organi delle Regioni**, non soltanto condividendo le proposte approvate dalla Conferenza delle Regioni oggi 27 settembre, ma integrandole e rafforzando le iniziative ad esse connesse.

In particolare le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si impegnano a:

- **garantire la piena trasparenza** delle informazioni e **accessibilità** alle differenti voci di bilancio;
- **prevedere il controllo contabile** da parte di organismi di revisione esterna sui finanziamenti ai gruppi consiliari assicurando una efficace rendicontazione pubblica delle spese;
- **ridurre il numero dei gruppi consiliari**, stabilendo un numero minimo di consiglieri necessario alla loro composizione;
- **ridurre il ricorso a consulenze esterne** da parte degli esecutivi regionali e **l'abolizione dei vitalizi previsti per gli Assessori esterni** laddove non ancora effettuato;

Affinché gli effetti virtuosi attesi, in termini di riduzione della spesa complessiva e di rafforzamento dei sistemi di controllo, possano prodursi in tempi certi e con la garanzia della loro effettiva realizzazione, è auspicabile il **raggiungimento di un accordo politico ed istituzionale tra la Conferenza delle Giunte e quella delle Assemblee legislative.**

ALLEGATO 13

COSTI POLITICA: LA POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI

Roma, 10 ottobre '12 (**comunicato stampa**)

La *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*

e

La *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome*

confermano

la determinazione delle Regioni ad andare avanti con celerità in relazione all'attuazione del decreto sul contenimento dei costi della politica;

sottolineano

la centralità delle istituzioni regionali come elemento costitutivo della Repubblica;

si impegnano

a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità del Governo nelle diverse Istituzioni del Paese;

chiedono

un incontro urgente al Governo per definire le modalità attuative del provvedimento.

ALLEGATO 14

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in corso di conversione in Parlamento;

SOTTOLINEATO che la riduzione della spesa complessiva e il rafforzamento dei sistemi di controllo costituiscono alcuni degli obiettivi fortemente perseguiti e condivisi dal sistema regionale;

RIBADITA la volontà di dare corso nell'immediatezza a misure di contenimento delle spese degli Organi delle Regioni, già espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 e 27 settembre 2012, e dalla Conferenza delle Assemblee legislative il 27 settembre 2012 e rilevato il condiviso impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità del Governo nelle diverse Istituzioni del Paese, congiuntamente dalle due Conferenze in data 11 ottobre 2012;

CONVENGONO

- di **dare seguito** a quanto disposto all'art. 2 lettera b), stabilendo gli emolumenti onnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio regionale e per il Consigliere regionale, avendo individuato la Regione più “virtuosa” per le indennità corrisposte ai Presidenti e la Regione più “virtuosa” per le indennità corrisposte ai Consiglieri;
 - l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione/Consiglio è pari a € **13.800,00** (tredicimilaottocento/00) comprensivo di indennità di carica e funzione (lordo) e spese per l'esercizio di mandato;
 - l'emolumento onnicomprensivo per i Consiglieri è pari a € **11.100,00** (undicimilacenti/00) comprensivo di indennità di carica (lordo) e spese per l'esercizio di mandato.

Le Regioni assicurano che con le rispettive leggi regionali si stabiliranno le diverse voci, nel rispetto, comunque, dei predetti tetti complessivi, al lordo, non superabili in alcuna forma.

CONVENGONO, altresì,

- di **dare seguito** a quanto disposto dalla **lettera f) dell'art. 2 comma 1, individuando** – secondo il parametro di virtuosità in base a criteri omogenei – in **€ 5.000,00 (cinquemila/00)** l'importo da erogare per consigliere regionale a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari. Ciascun Consiglio regionale individuerà l'importo complessivo da erogare ai Gruppi politici moltiplicando il *cap* del consigliere individuato come benchmark per il numero dei consiglieri di ciascuna Regione. Il *cap* della Regione più virtuosa è stato individuato parametrando le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di ciascuna Regione sul numero dei rispettivi complessivi consiglieri regionali;
- che, fermo restando i contratti in essere presso i gruppi consiliari nella legislatura corrente, per la prossima legislatura **dovrà essere definito** un parametro omogeneo relativo al personale, che tenga conto dei modelli organizzativi di ciascuna Regione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". (A.C. 5520)

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

Repertorio atti n. *215/ESR* del 30 ottobre 2012.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**


Nella odierna seduta straordinaria del 30 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", il quale ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5% dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provveda ad alcuni adempimenti tra i quali, in particolare, quelli di cui alle lettere b) ed f) di seguito riportate:

- "lett. b): abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa";

- "lett. f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che dette disposizioni prevedono che la "regione più virtuosa" sia individuata da questa Conferenza entro il 30 ottobre 2012 e che, decorso inutilmente tale termine, la stessa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, in data 11 ottobre 2012, è stata inviata una nota alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate con la richiesta di far pervenire eventuale documentazione per l'esame dell'argomento;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha rappresentato che la Conferenza dei Presidenti e la Conferenza delle Assemblee legislative, fermo restando l'orientamento negativo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al loro assetto statutario, propongono, ai fini dell'attuazione della normativa sopra richiamata, quali regioni di riferimento l'Umbria per i Presidenti, l'Emilia-Romagna per i consiglieri e l'Abruzzo per i gruppi;


CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, le Regioni hanno consegnato un documento (AIA) in cui sono individuati gli importi degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:

- Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
- Euro 11.100 lordi per i Consiglieri regionali;
- Euro 5.000 lordi per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche, sottolineando che potrebbero essere apportate modifiche nel corso dell'iter parlamentare di conversione del provvedimento in esame;

CONSIDERATO che le Regioni hanno sollecitato l'impegno del Governo affinché in Parlamento non siano modificate le disposizioni legislative di cui viene data attuazione nella odierna seduta;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato tale impegno, precisando che il provvedimento in esame, comunque, non è definitivo dovendo essere convertito in legge;






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERA

di individuare la "regione più virtuosa" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (A.C. 5520), nei termini specificati in premessa e con le indicazioni contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi



30 ottobre 2012



La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome
riunite in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in corso di conversione in Parlamento;

SOTTOLINEATO che la riduzione della spesa complessiva e il rafforzamento dei sistemi di controllo costituiscono alcuni degli obiettivi fortemente perseguiti e condivisi dal sistema regionale;

RIBADITA la volontà di dare corso nell'immediatezza a misure di contenimento delle spese degli Organi delle Regioni, già espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 e 27 settembre 2012, e dalla Conferenza delle Assemblies legislative il 27 settembre 2012 e rilevato il condiviso impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità del Governo nelle diverse Istituzioni del Paese, congiuntamente dalle due Conferenze in data 11 ottobre 2011;

CONVENGONO

- di dare seguito a quanto disposto all'art. 2 lettera b), stabilendo gli emolumenti onnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio regionale e per il Consigliere regionale, avendo individuato la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Presidenti e la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Consiglieri;
- l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione/Consiglio è pari a € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) comprensivo di indennità di carica e funzione (lordo) e spese per

- l'emolumento onnicomprensivo per i Consiglieri è pari a € 11.100,00 (undicimilacento/00) comprensivo di indennità di carica (lordo) e spese per l'esercizio di mandato.

Le Regioni assicurano che con le rispettive leggi regionali si stabiliranno le diverse voci, nel rispetto, comunque, dei predetti tetti complessivi, al lordo, non superabile in alcuna forma.

CONVENGONO, altresì,

- di dare seguito a quanto disposto dalla lettera f) dell'art.2 comma 1, individuando – secondo il parametro di virtuosità in base a criteri omogenei – in € 5.000,00 (cinquemila/00) l'importo da erogare per consigliere regionale a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari. Ciascun Consiglio regionale individuerà l'importo complessivo da erogare ai Gruppi politici moltiplicando il cap del consigliere individuato come benchmark per il numero dei consiglieri di ciascuna Regione. Il cap della Regione più virtuosa è stato individuato parametrando le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di ciascuna Regione sul numero complessivo dei rispettivi consiglieri regionali;
- che, fermo restando i contratti in essere presso i gruppi consiliari nella legislatura corrente, per la prossima legislatura dovrà essere definito un parametro omogeneo relativo al personale, che tenga conto dei modelli organizzativi di ciascuna Regione.

ALLEGATO 16

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

Riunita in Assemblea plenaria il 5 dicembre 2012
ha convenuto quanto segue:

VISTO che l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato dei progetti di legge Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri; d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* (C. 2854 - 2862-2888-3055-3866-B).

CONSIDERATO che il provvedimento (AC 2854-B) innova, sostituendola integralmente, la [legge 11 del 2005](#), introducendo una *riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*.

SOTTOLINEATO che il testo – che si compone di 61 articoli divisi in nove capi - reca, in particolare, le seguenti novità per le Regioni e le Assemblee regionali rispetto al quadro vigente:

- si rafforza il raccordo tra Regioni e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Regioni - attraverso le due Conferenze - ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare una informazione qualificata e tempestiva, stabilendo le stesse modalità previste per il Parlamento nazionale ed entro gli stessi termini;
- si assicura una più efficace partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea attraverso una estensione del termine per la trasmissione delle osservazioni al Governo dai precedenti venti a trenta giorni e la contestuale informazione alle due Conferenze ed alle Camere del Parlamento;
- si rafforza la partecipazione delle Regioni attraverso l'estensione dei termini da venti a trenta giorni, sia per il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, sia nel caso di richiesta di quest'ultima al Governo di apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE; inoltre, prevedendo l'integrazione dei gruppi di lavoro del Comitato tecnico di

valutazione degli atti UE con tecnici di parte regionale nel caso vengano trattate materie di competenza delle Regioni;

- si introducono elementi rafforzativi dell'efficacia del recepimento della normativa europea quali un termine più stringente per la trasmissione al Governo – da parte delle Regioni - dell'elenco delle direttive europee recepite; la delega al Governo – nel caso sopravvenissero ulteriori esigenze di recepimento – attraverso la legge di delegazione europea; la ridefinizione delle disposizioni in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni;
- si introduce la previsione della possibilità di avvalersi – da parte del Dipartimento per le Politiche europee – di personale proveniente dalle Regioni per un massimo di sei unità; l'accordo relativo andrà concluso tra Dipartimento e Conferenza delle Regioni.
- si rafforza il meccanismo di prevenzione delle infrazioni comunitarie rafforzando l'informativa del Governo alle Camere (ogni sei mesi) sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle Regioni ed, in particolare – nel regolamentare la partecipazione delle Regioni alla fase discendente, disciplina le modalità di individuazione delle direttive europee di competenza regionale attraverso un meccanismo condiviso da definirsi con accordo in Conferenza Stato-Regioni;
- si rafforzano gli obblighi informativi, anche per le Regioni, e di comunicazione al Dipartimento per le politiche europee (che diventa il Punto di contatto europeo per l'Italia) dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi); nel caso di mancata comunicazione del requisito e di sua notifica alla Commissione europea per l'esame, esso non sarà opponibile a terzi;

SOTTOLINEATO che, per quanto riguarda in particolare le Assemblee regionali:

- si assicura una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Assemblee regionali dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo Trattato. In particolare, si richiamano le prerogative delle Assemblee regionali sul rispetto del principio di sussidiarietà dando la possibilità ai Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire alle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà;
- si introduce una disposizione relativa alla partecipazione delle Assemblee regionali al "Dialogo politico" attraverso le Camere del Parlamento, disposizione di estremo interesse

poiché richiama esplicitamente il coinvolgimento delle Assemblee a formulare e trasmettere alle Camere osservazioni di merito e non solo di sussidiarietà, sancendo una prassi in consolidamento;

- vengono per la prima volta introdotte nuove modalità di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni, prevedendo che i membri titolari e supplenti di parte regionale siano indicati, “per la rappresentanza delle Assemblee legislative regionali, dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

RIBADITA l’importanza delle modifiche introdotte dalla nuova normativa per il quadro istituzionale regionale in generale, e per quello regionale assembleare in particolare;

RIBADITA la necessità di una partecipazione coesa e forte delle Regioni al processo decisionale europeo – ciascun organo regionale nel rispetto delle competenze conferitegli dal Trattato di Lisbona, dalla Costituzione italiana, dalla nuova legge nazionale di partecipazione, dagli Statuti e dalle leggi regionali nel merito – ai fini del rafforzamento della posizione del Paese Italia all’interno del quadro dell’Unione ed ai fini della migliore rappresentanza degli interessi dei territori;

CONVENGONO

di esercitare tutte le proprie prerogative nel quadro del processo decisionale europeo ed, a tal fine, di procedere ad un incontro con i Colleghi della Conferenza delle Regioni affinché si stabiliscano linee di cooperazione e si dia seguito immediato alle nuove disposizioni normative, particolarmente per quanto riguarda l’accordo necessario alla nomina dei componenti del Comitato delle Regioni, sia in caso di sostituzioni rese necessarie dalla perdita di mandato di alcuni membri seguita a processi elettorali, sia nel caso di rinnovo completo della delegazione a scadenza della attuale legislatura europea.

ALLEGATO 17

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in corso di conversione in Parlamento;

VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (AS3570) nel testo del maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all'esame della Camera dei Deputati (AC5520 – B);

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 1 “rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni”, modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle Regioni”, modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) *“abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)...”*

lett. h) *“abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione...”;*

RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un'azione sinergica e una **totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;**

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla **piena attuazione** delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile **l'armonizzazione delle misure** da adottare a livello regionale;

RIBADITO l'impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell'azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l'esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall'articolo 2 **lettera c)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **individuando un unico modello "virtuoso" di calcolo dell'indennità di fine mandato**, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell'Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l'indennità di fine mandato quello che dispone *una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni*.

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla **lettera g)** dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **il parametro di virtuosità** che individua l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di tener conto "delle dimensioni del territorio e della popolazione residente" (**come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato**) un importo complessivo pari a € 0,05

(zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell'Ente le dotazioni strumentali e logisitiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

**pur non essendo prevista l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul "parametro omogeneo"
nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione**

- di stabilire ai sensi della **lettera h)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della **spesa per il personale dei gruppi** consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESÌ

di definire sin d'ora

- **un modello di rendiconto dei gruppi consiliari**, prescritto dall'articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
TOTALE ENTRATE		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
TOTALE USCITE		euro <input type="text"/>

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		euro	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE		euro	
ENTRATE riscosse nell'esercizio		euro	0,00
USCITE pagate nell'esercizio		euro	0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		euro	0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE		euro	0,00
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE			

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*
 - g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*
 - h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*
 - i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*
5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*
6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*

- a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*
- b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*
- c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*
2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*
3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.*
2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*
3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.*

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Individuazione della "Regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Repertorio atti n. 235/CSR del 6 dicembre 2012

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012:


VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

VISTO l'atto (rep. 215/CSR) con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria del 30 ottobre 2012, ha deliberato l'individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

CONSIDERATO che, nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto-legge in questione, sono state apportate talune modifiche al richiamato articolo 2, comma 1, con la riformulazione delle lett. b) e f) (ora g) e con l'introduzione della lett. c), modifiche che di seguito si riportano:

- **lett. b)**: la Regione abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- "lett. c): la Regione abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato";
- "lett. g): la Regione abbia fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b)";

CONSIDERATO, pertanto, che, per effetto delle suddette modifiche, la Regione "più virtuosa" doveva essere individuata da questa Conferenza entro il 10 dicembre 2012 e che, a tal fine, il 29 novembre 2012, è stata inviata una nota alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate nella quale, in considerazione dei caratteri di imminenza e perentorietà di detto termine, si chiedeva, nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge in questione, di far pervenire eventuale documentazione utile per l'esame dell'argomento in sede di Conferenza, con la precisazione, altresì, che, con riferimento, in particolare, alle citate lettere b) e g), detta documentazione doveva essere finalizzata a motivate conferme ovvero modifiche delle determinazioni già adottate nella richiamata seduta del 30 ottobre 2012 di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, nel consegnare un documento (All.A), hanno rappresentato di avere convenuto, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quanto segue:

- con riferimento alla lett. b), avendo le Regioni alla data del 30 ottobre 2012 già individuato anche le spese per l'esercizio del mandato, vengono confermati gli importi degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:
 - Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
 - Euro 11.100 lordi per i Consiglieri regionali;
- con riferimento alla lett. c) (indennità di fine mandato), viene adottato, quale modello più virtuoso, quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni;
- con riferimento alla lett. g), viene confermato l'importo complessivo di euro 5.000 per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari cui si aggiunge, ai fini di tenere conto "delle dimensioni del territorio e della popolazione residente", un importo complessivo pari a Euro 0,05 per abitante, fermo restando che sono a carico dell'Ente le dotazioni strumentali e logistiche ad uso dei gruppi consiliari;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO, inoltre, che le Regioni, sempre nel documento sopra citato, hanno ritenuto, pur non essendo prevista dalla disposizione legislativa una deliberazione da parte di questa Conferenza, di procedere alla individuazione del parametro omogeneo ai fini della definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del citato disegno di legge A.S. 3570 di conversione in legge, del richiamato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;


CONSIDERATO che viene stabilito che detto parametro deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche;

DELIBERA

di individuare la "regione più virtuosa" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" ed il parametro omogeneo ai fini della definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del citato disegno di legge A.S. 3570, nei termini specificati in premessa e con le indicazioni contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi




Il Presidente
Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...06.DIC.2012...



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

•

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in corso di conversione in Parlamento;


VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (A53570) nel testo del maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all'esame della Camera dei Deputati (AC5520 - B);

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 1 "rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni", modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 2 "Riduzione dei costi della politica nelle Regioni", modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) "abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)..."

lett. h) "abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione..."



RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un'azione sinergica e una totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla piena attuazione delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile l'armonizzazione delle misure da adottare a livello regionale;

RIBADITO l'impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell'azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO



- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l'esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall'articolo 2 lettera c) del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, individuando un unico modello "virtuoso" di calcolo dell'indennità di fine mandato, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell'Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l'indennità di fine mandato quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, il parametro di virtuosità che individua l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di



conto "delle dimensioni del territorio e della popolazione residente" (come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato) un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell'Ente le dotazioni strumentali e logistiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

pur non essendo prevista l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul "parametro omogeneo" nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione



- di stabilire ai sensi della lettera h) del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESÌ



di definire sin d'ora

- un modello di rendiconto dei gruppi consiliari, prescritto dall'articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).





ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consillari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
TOTALE ENTRATE		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER L'ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE REUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRE SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
TOTALE USCITE		euro <input type="text"/>



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	EURO <input type="text"/>
ENTRATE riscosse nell'esercizio	EURO 0,00
USCITE pagate nell'esercizio	EURO 0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	EURO 0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	EURO 0,00



IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE



Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *I gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione e supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*



- g. per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;
 - h. per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
 - i. altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.
6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
- a. per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
 - b. per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
 - c. per spese relative all'acquisto di automezzi.

Articolo 2



(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del d. n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.



3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno rappresentato di avere convenuto, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la definizione di un modello di rendiconto per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto stesso, modello contenuto in un documento che è stato consegnato (All.A);


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"; le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, nella formulazione contenuta nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente


Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

G. D'Andrea



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...0.6.DIC.2012...



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in corso di conversione in Parlamento;

VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (AS3570) nel testo del maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all'esame della Camera dei Deputati (AC5520 – B);

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 1 "rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni", modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 2 "Riduzione dei costi della politica nelle Regioni", modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) "abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)..."

lett. h) "abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione...";

RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un'azione sinergica e una **totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;**

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla **piena attuazione** delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile l'**armonizzazione delle misure** da adottare a livello regionale;

RIBADITO l'impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell'azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l'esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall'articolo 2 lettera c) del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **individuando un unico modello "virtuoso" di calcolo dell'indennità di fine mandato**, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell'Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l'indennità di fine mandato quello che dispone *una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.*

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **il parametro di virtuosità** che individua l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di



conto "delle dimensioni del territorio e della popolazione residente" (come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato) un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell'Ente le dotazioni strumentali e logisitiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

pur non essendo prevista l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul "parametro omogeneo" nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione


• di stabilire ai sensi della **lettera h)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della **spesa per il personale dei gruppi consiliari** deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESI


di definire sin d'ora

• un **modello di rendiconto dei gruppi consiliari**, prescritto dall'articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).



ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
TOTALE ENTRATE		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE REUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
TOTALE USCITE		euro <input type="text"/>



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
USCITE pagate nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text" value="0,00"/>


IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del d.l. n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *I gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*



- g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*
 - h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppo. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*
 - i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*
5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*
6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*
- a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*
 - b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*
 - c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*
2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*
3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.*
2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*



3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

